

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2505

EMENDAMENTO
GOVERNO 15.0.1000
E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI

4 marzo 2022

A.S. 2505

Sub-emendamento all'emendamento 15.0.1000

MANCA

All'emendamento 15.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

"0a) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Finanziamento del fondo «Scuole dei mestieri»)

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 50.0000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.";

0a-bis) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale)

1. All'articolo 1, comma 572, lettera a), della legge del 30 dicembre 2021, n. 231, dopo le parole: "per passeggero;" sono inserite le seguenti: "Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui al presente comma sono destinate interamente al Comune e versate dai gestori dei servizi portuali e aereoportuali, tenuti alla riscossione, direttamente all'entrata del bilancio del comune;"

b) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

"b-bis) dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori misure per il funzionamento del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile, al fine di garantire al Ministero della difesa la piena operatività funzionale, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale civile di livello dirigenziale, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono

15.0.1000/1

÷

1/3

essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

b-ter) dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

"Art. 23-bis

(Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fermi restando i termini di prescrizione per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della pensione.
2. Dopo il comma 5 è inserito il comma 5 bis: "La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 5 esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti".;

"Art. 23-ter

(Modifiche all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile)

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.";

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

"ART. 31-bis

(Sub-commissari per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i sub-commissari individuati tra gli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 - a) il trattamento economico fondamentale è a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico della struttura commissariale;

15.0.1000/1

b) se appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.121, è sospesa, per l'intera durata del mandato, la qualifica di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale."."

15.0.1000/1

FERRARI, MANCA, MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente: <<0a) dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente: << Art-13-bis (Messa in sicurezza di Ponti e viadotti)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto." sono sostituite con le seguenti: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto."

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: << b-bis) all'articolo 23, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis) all'articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo"».

c) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:<< d-bis) All'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: <<qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti»;

2) Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti: << 13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli artt. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>

d-ter) Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

15.0.1000/2

÷

④ 1/2

<< Art. 29-bis (*Disposizioni per garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dal sisma del 2016*)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 29-ter (*Sospensione del pagamento dei mutui nei comuni colpiti dal sisma del 2017*)

1. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

15.0.1000/2

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

DE SIANO

Al capoverso "Apportare le seguenti modificazioni", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

1. Le misure previste dall'art. 14 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2006, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017. I relativi termini decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma precedente, nel limite di spesa complessivo di 40.000 Euro per l'anno 2022."»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40.000 euro per il 2022.

15.0.1000/3

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla e) sostituire le parole "premettere il seguente:" con le seguenti: "apportare le seguenti modificazioni: 1) premettere il seguente:" e aggiungere in fine le seguenti parole: "; 2) dopo la lettera h) inserire la seguente: h-bis) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002".

15.0.1000/4

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

La lettera a) è soppressa.

15.0.1000/5

Subemendamento (già em. 16.7)

Emendamento 15.0.1000

CALIGIURI, GALLONE, BERARDI, FERRO

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: "Art. 15-bis (*Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*)

1. In via del tutto straordinaria, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."»

15.0.1000/6

Subemendamento (già em. 16.6)

Emendamento 15.0.1000

GALLONE, CALIGIURI, FERRO

Alla lettera a) sostituire il capoverso "Art. 15-bis", con il seguente:

«Art. 15-bis

(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell'ordinaria aliquota IRES, sull'importo dei maggiori profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell'incremento dell'addizionale dell'ordinaria aliquota IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.
2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1. di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

15.0.1000/7

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a), al capoverso comma 1 sostituire le parole "e fino alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti "e fino alla data del 30 giugno 2022".

15.0.1000/8

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

All'ART. 15-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:

<<30 giugno 2022>>

15.0.1000/9

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), capoverso "art. 15-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ^{ALWEA} al comma 1, ~~dopo~~ le parole "immessa in rete" inserire le seguenti: "e non autoconsumata";

b) al comma 5, sostituire le parole: "accedono" con le parole "hanno avuto accesso" e dopo le parole "decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, inserire le seguenti: "nonché agli impianti con modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica con prezzo minimo garantito di cui all'Allegato A della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 280/07 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni";

c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che siano stati oggetto di interventi di rifacimento in data successiva al 1° gennaio 2010.

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano agli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti di utenza (RIU) o compresi in Comunità energetiche Rinnovabili (CER). E' altresì esclusa dall'applicazione dei predetti commi l'energia venduta nell'ambito del progetto Unità Virtuali Abilitate (UVAM)."

15.0.1000/10

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a), al capoverso comma 1, alle lettere a) e b) sostituire le parole "a 20 kW" con le seguenti
"a 1 MW".

15.0.1000/11

MANCA, FERRARI, ROJC

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), Capoverso Art. 15-bis:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: << 20 kW>> con le seguenti:<< 200 kW>>;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole:<< allegata al presente decreto>> aggiungere le seguenti:<< incrementato di 20 €/MWh>>;

c) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole:<< L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi, versati dai produttori di elettricità da impianti di cui al comma 1, lettera a), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al primo periodo, sono restituiti, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 4, primo periodo, ai medesimi produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 3 nelle ore in cui risulta negativa.>>

2) alla lettera a), dopo il Capoverso Art. 15-bis, aggiungere i seguenti:

<< Art. 15-ter. (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio è consegnato al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dello Sviluppo Economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio, stimati in 5 milioni euro, sono coperti dalle ordinarie entrate di ARERA e RSE".

Art. 15-quater. (Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Nel comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole "si applicano le disposizioni di cui al comma 1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: "3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni

15.0.1000/12



paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.”

15.0.1000/12

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTI, CASTALDI, PIRRO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis» apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti: «200 kW che beneficiano» e sopprimere la parola: «solare,»;

b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 4, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 3 nelle ore in cui risulta negativa.»;

c) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;

d) dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1000/13

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), capoverso "art. 15-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, lettera a), le parole "20 kW" sono sostituite dalle seguenti "200 kW";*
- b) Al comma 3, lettera a), dopo le parole "allegata al presente decreto" sono aggiunte le seguenti "ed incrementato di 20 €/MWh";*
- c) Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi, versati dai produttori di elettricità da impianti di cui al comma 1, lettera a), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al primo periodo, sono restituiti, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 4, primo periodo, ai medesimi produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 3 nelle ore in cui risulta negativa."*

15.0.1000/14

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

AUA LETTERA A), CAPOVERSO ~~4~~

~~ART.~~ 15-bis, comma 1, lettera a) le parole "di potenza superiore a 20kW" sono
sostituite dalle seguenti:

<<di potenza superiore a 200 kWp>>

15.0.1000/15

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al capoverso comma 1, sopprimere la lettera b);
- 2) al capoverso comma 3, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole "il prezzo zonale di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi" e conseguentemente sopprimere i numeri 1) e 2);
- 3) dopo il capoverso comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis Agli oneri di cui ai commi da 1 a 6 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002",

conseguentemente, alla lettera e) sopprimere le parole "15-bis,".

15.0.1000/16

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

All'ART. 15-bis, comma 1, la lettera b) è soppressa.

15.0.1000 | 17

AS 2505

Subemendamento a emendamento 15.0.1000

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Alla lettera a), capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera b), sopprimere la parola:
“idroelettrica.”.*

15.0.1000/18

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera a), capoverso "ART.15-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per gli impianti soggetti all'obbligo di cessione gratuita di una parte dell'energia prodotta a titolo di canone di concessione, il meccanismo di compensazione a due vie di cui al comma 1 viene applicato sulla differenza fra l'energia elettrica immessa in rete e l'energia elettrica oggetto di cessione a titolo gratuito in base alla normativa vigente.»;

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "per i contratti di fornitura", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "e strumenti finanziari";

c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia conclusi, anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo, prima del 27 gennaio 2022, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.";

d) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 3 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

7-ter - Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: a) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utente (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); b) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.»

15.0.1000/19

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

GALLONE, FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera a), capoverso "Art. 15-bis", al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) dopo le parole "zona di mercato" aggiungere le seguenti parole: "*incrementato per tener conto degli oneri di sbilanciamento*";
- b) alla lettera b) punto 1) e punto 2) dopo le parole "*nei contratti medesimi*" aggiungere le seguenti parole: "*ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1*".

15.0.1000/20

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

TIRABOSCHI, GALLONE

Alla lettera a), capoverso "Art. 15-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b) numero 1) e al comma 3, lettera b) numero 2), dopo le parole "il prezzo indicato nei contratti medesimi" inserire le seguenti, " , intendendo tutti i contratti sia di somministrazione fisica sia di natura finanziaria."

b) al comma 7, dopo le parole di "contratti di fornitura" inserire le seguenti, " , intendendo tutti i contratti sia di somministrazione fisica sia di natura finanziaria".

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. "Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo: (i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utente (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); (ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore."

15.0.1000/21

Subemendamento (già em. 16.29)

Emendamento 15.0.1000

GALLONE, FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera a), capoverso "Art. 15-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 lettera b), numeri 1) e 2), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 9, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;
- b) al comma 7 dopo le parole “a condizione che non siano” eliminare il seguente periodo: “collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano” ed inserire dopo le parole “a un prezzo medio” il seguente periodo: “, come determinato ai sensi del precedente comma 3, lettera b),”

c) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

"8. Gli strumenti di copertura di cui al comma 3, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

9. Per “società appartenenti allo stesso gruppo societario” si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile."

15.0.1000/22

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

All'ART. 15-bis, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli impianti la cui produzione energetica è utilizzata dalle comunità di energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini."

15.0.1000/23

AS 2505

Subemendamento

Emendamento del Governo 15.0.1000

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 15.0.1000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

15.0.1000/24

Subemendamento (già em. 16.35)

Emendamento 15.0.1000

GALLONE, FERRO, MODENA, SACCONI

*Alla lettera a), capoverso "Art. 15-bis", al comma 7, dopo le parole: «contratti di fornitura conclusi,»
inserire le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.».*

15.0.1000/25

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a), al capoverso comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo. "Le medesime disposizioni non si applicano altresì alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643".

15.0.1000/26

Subemendamento (già em. 16.41)

Emendamento 15.0.1000

GALLONE, FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera a), capoverso "Art. 15-bis", al comma 7, inserire, infine, il seguente periodo:

«Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 3, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

15.0.1000/27

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTI, DELL'OLIO, VACCARO, CROATTI, LANZI, ANASTASI, COLTORTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, PIRRO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 non si applicano altresì ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente al 27 gennaio 2022 purché destinati espressamente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 7 del presente articolo.

7-ter. Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo integrato - SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata dagli operatori attraverso i contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui al comma 7-bis.

7-quater. Coerentemente con quanto disposto dal comma 6, l'ARERA definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative dei commi 7-bis e 7-ter e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., trasmette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sul monitoraggio dell'andamento della componente di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. bonus elettrico.».

15.0.1000/28

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima del 27 gennaio 2022.

7-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

7-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter.».

15.0.1000/29

MANCA, FERRARI, ROJC

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso Art. 15-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: ^{7 bis} << L'esenzione di cui al comma 7 non si applica ai contratti a termine quando essi siano stati stipulati con società dello stesso Gruppo operanti nel mercato dell'energia. A tali società si applicano per la parte di energia acquisita dai produttori facenti parte dello stesso Gruppo e per le fattispecie previste dalla presente legge le norme di cui ai commi 1,2,3,4,6.>>

b) alla lettera a), dopo il Capoverso Art. 15-bis, aggiungere i seguenti:

<< Art. 15-ter. (Riduzione dei tempi per l'installazione delle fonti rinnovabili in aree idonee)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni"
- b) al comma 4, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni".

Art. 15-quinquies. (Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.>>

Art. 15-sexies (Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le parole: "A tal fine" sono soppresse e le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "attribuito dall'esclusiva configurazione dell'utenza, è determinato sottraendo a"».

15.0.1000/30

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

PRESUTTO, NOCERINO, VANIN, CROATTI, TRENTACOSTE, NATURALE

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.».

15.0.1000/31

AS 2505

Subemendamento a emendamento 15.0.1000

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Alla lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

AS. O. 1000/32

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

7-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020".

7-quater. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 7-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4 del presente articolo.».

15.0.1000/33

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

15.0.1000/34

AS 2505

Subemendamento

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

All'emendamento del Governo 15.0.1000, alla lettera a), capoverso art. 15-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente decreto si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.

15.0.1000/35

A.S. 2505

SUBEMENDAMENTO

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Alla lettera a), capoverso "Art.15-bis", dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale."

15.0.1000/36

A.S. 2505

SUBEMENDAMENTO

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Alla lettera a), capoverso "Art.15-bis", dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012."

15.0.1000/37

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

FERRAZZI, ROJC

*Dopo la lettera a), aggiungere la seguente: << a-bis) dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:
"Art. 15-ter (Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell'energia)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà pari al 30% del maggior utile netto conseguito al netto di eventuali proventi e/o oneri straordinari nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML€ e un utile netto superiore a 1 ML€;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 8;

b4) importazione e commercializzazione del gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20% rispetto a quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l'utile netto è superiore di oltre il 20%.

In caso di operazioni straordinarie e/o fusione con effetto contabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono verificate con riferimento ai bilanci consuntivi relativi a ciascun soggetto partecipante all'operazione straordinaria.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle Entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10% dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150% del maggior utile netto.

8. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40% alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.

9. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, per essere ripartito ai Comuni al fine di consentire l'adozione di misure di solidarietà finalizzate all'erogazione di contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di enti del terzo settore e soggetti residenti che versano in condizioni economiche disagiate.

15.0.1000/38
42

—

1/2

10. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.

11. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera della giunta."

15.0.1000/38

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a), alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti" e dopo l'articolo 15-bis inserire il seguente:

"ART. 15-ter

(Contributo a carico dei produttori di idrocarburi)

1. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 25 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020".

3. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali».

15.0.1000/39

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), aggiungere, infine, il seguente:

“Art. 15-ter

(Misure in materia di extraprofitti nel settore energetico)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all’Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà pari al 40% del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.
2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:
 - a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML€ e/o un utile netto superiore a 1 ML€;
 - b) operano nei seguenti settori:
 - b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
 - b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell’energia elettrica, fatto salvo il comma 9;
 - b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione del gas naturale.
3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:
 - a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20% rispetto a quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;
 - b) l’utile netto è superiore di oltre il 20%.
4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all’Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente

15.0.1000/40
45

✓

4/2

articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10% dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150% del maggior utile netto.

8. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 50% alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia."

Conseguentemente sostituire l'alinea della lettera a) con la seguente: "dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:"

15.0.1000/40

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinnea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*

2) *dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 15-ter.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofitti. Esclusivamente ai fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e commerciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare, entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore efficienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

15.0.1000/41

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), aggiungere, infine, il seguente:

“Articolo 15-ter

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ARERA, avvalendosi di RSE S.p.A., redige una relazione volta ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie alle predette finalità."

Conseguentemente sostituire l'alinea della lettera a) con la seguente: "dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:"

15.0.1000/42

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a), alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti" e dopo l'articolo 15-bis inserire il seguente:

ART. 15-ter

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;

b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 15-bis.».

15.0.1000/43

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*

2) *dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 15-ter.

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;

b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16.».

15.0.1000/44

AS 2505

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 15.0.1000
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Alla lettera a), alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti "sono inseriti i seguenti" e dopo l'articolo 15-bis inserire il seguente:

ART. 15-ter

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

15.0.1000/45

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 15-ter.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

15.0.1000/46

"1-bis. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

15.0.1000/46

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), aggiungere, infine, il seguente:

“Art. 15-ter

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

“2) Con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.”

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;”

15.0.1000/47

c) aggiungere, infine la seguente lettera:

“c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all’energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.”

15.0.1000 | 47

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:

"Art. 15-ter.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

b) all'articolo 6-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-bis, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

15.0.1000/48

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."»

AS.0.1000/48

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), aggiungere, infine, il seguente:

“Art. 15-ter

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole “si applicano le disposizioni di cui al comma 1.”, aggiungere il seguente periodo: “Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

“3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.”

Conseguentemente sostituire l'alinea della lettera a) con la seguente: "dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:"

15.0.1000/49

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*

2) *dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 15-ter.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri."».

15.0.1000/50

A.S. 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera a), aggiungere, infine, il seguente:

“Art. 15-ter

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

4. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera d-bis):

“d-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all’articolo 65 del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse.”

Conseguentemente sostituire l'alinea della lettera a) con la seguente: "dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:"

15.0.1000/51

AS 2505

Subemendamento

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

L'ARTICOLO 15-bis

All'emendamento del Governo 15.0.1000, alla lettera a), dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente articolo:

Articolo 15-ter

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.”.

15.0.1000/52

AS 2505

Emendamento 15.0.1000

Subemendamento

ANGRISANI

Alla lettera a), dopo l'articolo 15-bis aggiungere il seguente: "Art. 15-ter (*Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati*)

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinqies* aggiungere il seguente: "5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

2. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente: "319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPRESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

15.0.1000/53

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alineea, sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*

2) *dopo il capoverso "Art. 15-bis", aggiungere, in fine, il seguente:*

"Art. 15-ter.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)

1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.1000/54

Subemendamento (già **19.37 Testo 2**)

Emendamento 15.0.1000

BERARDI, CALIGIURI

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 19, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discendenti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclusione dell'anno scolastico, all'articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente."»"

15.0.1000/55

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

BERARDI, BOCCARDI, BARBONI, GALLONE, MODENA

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori misure per il funzionamento del Ministero della difesa)

"In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile, al fine di garantire al Ministero della difesa la piena operatività funzionale, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale civile di livello dirigenziale, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

15.0.1000/56

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

COLTORTI

All'emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.
2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»

15.0.1000/57

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

COLTORTI

All'emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.";

b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»".»

15.0.1000/58

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

VACCARO

All'emendamento 15.0.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

"Art.25-bis

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il conseguimento della patente nautica.»»

15.0.1000/59

AS 2505

Subemendamento

Emendamento del Governo 15.0.1000

De Bertoldi

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) -
1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.»

15.0.1000 | 60

EMENDAMENTO 15.0.1000

BERUTTI

Subemendamento

Apportare le seguenti modificazioni all'emendamento 15.0.1000:

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;"

2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;"

3) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

70 15.0.1000/61

1/2

1/2

209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima".

3)al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole "dal comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1- bis, lettera a) ";
- b) alla lettera b) le parole "dal comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1- bis, lettera b)"

4)dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;"

3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.";

b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate."

15.0.1000/61

Subemendamento (già em. 28.10)

Emendamento 15.0.1000

PEROSINO, FERRO, GALLONE

Alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) il numero 1) è sostituito con il seguente:
 - 1) i commi da 1 a 3 sono sostituiti con i seguenti: "1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili. 2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche edilizie. 3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra istituti di credito e altri intermediari finanziari.";
- b) il numero 2) è soppresso;
- c) il numero 3) è soppresso;
- d) al numero 4), capoverso "3-ter", sostituire ovunque ricorrono le parole: "due ulteriori cessioni", con le seguenti: "tre ulteriori cessioni".

15.0.1000/62

Subemendamento (già em. Da 28.86 a 28.93)

Emendamento 15.0.1000

BERARDI, CALIGIURI, FERRO

Alla lettera c), numero 2), capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, il comma 8-bis è sostituito con il seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2026. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2024. siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024."»

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022.

15.0.1000/63

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), capoverso "1-bis":

1) prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"»;

2) alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

2.1 al punto 1), capoverso "lettera a)", inserire, in fine, il seguente periodo:

“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'art. 122-bis, comma 4, del presente decreto;”

2.2 al punto 2), capoverso "lettera b)", inserire, in fine, il seguente periodo:

“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'art. 122-bis, comma 4, del presente decreto.”;

b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”»

15.0.1000/64

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

FENU, DELL'OLIO, GIROTTO

All'emendamento Governo 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso "1-bis", alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse»;

c) dopo il capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1000/65

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.O.1000

DELL'OLIO, FENU, GIROTTO

All'emendamento Governo 15.O.1000, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso "1-bis", alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";»;

c) dopo il capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.O.1000/66

Subemendamento all'emendamento 15.O.1000

GIROTTI, CASTALDI, FENU

All'emendamento Governo 15.O.1000, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso "1-bis", alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";

c) dopo il capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.O.1000/67

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.O.1000

PELLEGRINI Marco, SANTILLO, FENU, DELL'OLIO, GIROTTTO

All'emendamento Governo 15.O.1000, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) al capoverso "1-bis", alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 119, comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";

c) dopo il capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente: «1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, lettera 0a), pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.O.1000/68

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FARAONE, EVANGELISTA

Alla lettera c), numero 2, al capoverso «1-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), premettere la seguente «0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse»;*
- *alla lettera a), punto 1), dopo le parole " decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209," inserire le seguenti "ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo,"*
- *alla lettera a), punto 2), dopo le parole " decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209," inserire le seguenti "ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo,"*

Relazione illustrativa

Elimina il vincolo, per le unifamiliari, del 30% dei lavori da saldare entro giugno e prevede le cessioni dei relativi crediti edilizi anche a società infragruppo

15.0.1000/69

Subemendamento (già em. 28.25)

Emendamento 15.0.1000

GIAMMANCO, DAL MAS

Alla lettera c), numero 2), al capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo", sono soppresse.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

15.0.1000/70

Subemendamento (già em. 28.111)

Emendamento 15.0.1000

FERRO, MODENA, SACCONI, MALLEGGNI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Alla lettera c), numero 2), capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.1000/71

Subemendamento (già em. 28.29)

Emendamento 15.0.1000

DAL MAS, FERRO, PAROLI

Alla lettera c), numero 2), al capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

15.0.1000/72

AS 2505

Subemendamento

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

CALANDRINI, DE CARLO

Alla lettera c), n. 2), capoverso 1-bis, prima della lettera a), inserire la seguente:

“0a) all’articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2022” e “30 giugno 2022” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti “28 febbraio 2023” e “30 settembre 2022”.”.

15.0.1000/73

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera c), n. 2), capoverso <<1-bis>>, alla lettera a) premettere la seguente:

“0a) all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”.”.

15.0.1000 / 74

AS 2505

Subemendamento

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

CALANDRINI, DE CARLO

Alla lettera c), n. 2), capoverso 1-bis, prima della lettera a), inserire la seguente:

“0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”.”.

15.0.1000/75

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera c), numero 2), capoverso «1-bis», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente: "8-quater.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo 16, comma 1-septies, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022."»

15.0.1000/46

Relazione illustrativa

L'aliquota elevata al 110% per le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, prevista per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2021, è stata prorogata sino al 30 giugno 2022.

In considerazione dello stato emergenziale da Covid-19, ancora in corso, la contemporaneità di più interventi sul territorio, la diminuita disponibilità di materiali e mezzi, la scarsità della manodopera, l'esigenza di garantire gli interventi in assoluta sicurezza, i tempi occorrenti tra il rilascio del titolo edilizio e la completa realizzazione dell'intervento, ha comportato un arco temporale di ben oltre 24 mesi per la sua attuazione. Allo stato, quindi, molte iniziative avviate nel 2021 rischiano di non poter usufruire delle detrazioni in quanto i lavori si protrarranno almeno sino al 31 dicembre 2022, con gravi ripercussioni sui cittadini che hanno aderito al sismabonus acquisti.

Si propone, quindi, che nel caso del sismabonus acquisti ai sensi del comma-1 septies dell'art. 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, per i quali non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, per le ragioni di cui in premessa, sia consentito che la detrazione sia calcolata nella misura ordinaria al 110% sino al 30 giugno 2022 e dal 1 luglio 2022 nella misura ordinaria (rispettivamente del 75% e dell'85% se con l'intervento di demolizione e ricostruzione si ottiene il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure in una detrazione dell'85% se dall'intervento deriva il passaggio a due

classi di rischio inferiori) sino all'atto di compravendita che dovrà avvenire entro il termine dell'agevolazione prevista.

15.0.1000/76

Subemendamento (già em. 28.32)

Emendamento 15.0.1000

SACCONI, FERRO

Alla lettera c), numero 2), al capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:

"8-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022."».

15.0.1000/77

Subemendamento (già em. 28.33)

Emendamento 15.0.1000

DAL MAS, FERRO

Alla lettera c), numero 2), al capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, al comma 9, lettera d-bis), dopo le parole: "della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

15.0.1000/78

Subemendamento (già 28.0.55)

Emendamento 15.0.1000

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, FERRO

Alla lettera c), numero 2), al capoverso "1-bis", alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

15.0.1000/79

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

CARBONE

Alla lettera c), numero 2), capoverso <<1-bis>>, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

15.0.1000/80

Subemendamento (già em. 28.42)

Emendamento 15.0.1000

FERRO, MODENA, SACCONI, MALLEGGI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PAROLI

Alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) numero 2), lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1), sostituire il capoverso "a)" con il seguente: "a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.";
- b) al numero 2), sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.";

b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) il comma 2 è sostituito con il seguente: " 2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione".».

15.0.1000/81

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

TURCO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), sostituire le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino a «bancaria e creditizia» con le seguenti: «nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;

2) al numero 2), sostituire le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino a «bancaria e creditizia» con le seguenti: «nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;

3) sostituire il numero 3) con i seguenti:

«3) al comma 1-ter, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro»;

3-bis) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti: "1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:

a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-ter, lettera b);

b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF);

c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;

d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quinquies. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, alle verifiche di cui al comma 1-quater. Al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

1-sexies. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-septies. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-sexies.

1-octies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-sexies. I soggetti di cui al comma 1-ter, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a

comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."».

15.0.1000 | 82

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

ALLA LETTERA c), PUNTO 2), ^{COMMA 1-bis} CAPOVERSO ART 121, ~~PUNTO 1)~~,
~~All'articolo 28, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:~~

- A) ~~a)~~ alla lettera a), numero 1), sostituire le parole “, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate” con le seguenti: “, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni effettuate verso soggetti sottoposti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o alla Banca d’Italia, nonché verso società di cartolarizzazione iscritte all’Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d’Italia,”;
- b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole “, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate” con le seguenti: “, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni effettuate verso soggetti sottoposti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o alla Banca d’Italia, nonché verso società di cartolarizzazione iscritte all’Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d’Italia,”;
- c) alla lettera b), sostituire le parole “, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate” con le seguenti: “, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni effettuate verso soggetti sottoposti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o alla Banca d’Italia, nonché verso società di cartolarizzazione iscritte all’Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d’Italia,”.

15.0.1000/83

RICHETTI, MASINI, GRIMANI

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

PELLEGRINI Marco, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "1-bis", lettera a), al numero 1):

- 1) *sopprimere la parola: "due";*
- 2) *dopo le parole: "solo se effettuate" inserire le seguenti: ", limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni,";*
- 3) *dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" inserire le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";*

b) al capoverso "1-bis", lettera a), al numero 2):

- 1) *sopprimere la parola: "due";*
- 2) *dopo le parole: "solo se effettuate" inserire le seguenti: ", limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni,";*
- 3) *dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" inserire le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";*

c) al capoverso "1-bis", dopo il numero 2), *inserire il seguente: "2-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;*

d) al capoverso "1-bis", numero 3):

- 1) *sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*
- 2) *dopo il capoverso "1-quater" aggiungere, in fine, il seguente:
«1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»*

e) *dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-bis) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»".*

15.0.1000/84

Subemendamento (già em. 28.50)

Emendamento 15.0.1000

PAROLI

Alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire ovunque ricorrono le parole: "due ulteriori cessioni", con le seguenti: "cinque ulteriori cessioni";*
- b) *Sostituire ovunque ricorrono le parole, " ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", con le seguenti: ", imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate ",*
- c) *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

"2-bis) al comma 2 sostituire le parole: «una ulteriore», con le seguenti: «quattro ulteriori»."

15.0.1000/85

Subemendamento (già em. 28.51)

Emendamento 15.0.1000

GIAMMANCO

Alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire ovunque ricorrono le parole: "due ulteriori cessioni", con le seguenti: "tre ulteriori cessioni".*
- b) *dopo il numero 2) inserire il seguente:*

"2-bis) al comma 2 sostituire le parole: «una ulteriore», con le seguenti: «due ulteriori»."

15.0.1000/86

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

GIROTTI, FENU, CASTALDI

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al numero 1), dopo le parole: «decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» inserire le seguenti: «nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

2) al numero 2), dopo le parole: «decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» inserire le seguenti: «nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» inserire le seguenti: «nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.0.1000/87

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al numero 2), capoverso <<1-bis>>, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla lettera a):

- i. al numero 1), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; » sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica ulteriore cessione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;»*
- ii. Al numero 2), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica ulteriore cessione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;*
- iii. Al numero 3), dopo le parole «di cui al comma 7» inserire le seguenti: «fatta salva la possibilità di cedere le intere rate residue non utilizzate in compensazione»;*

15.0.1000/88
100

÷

1/3

- *Alla lettera b), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica ulteriore cessione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»*

b) Dopo il numero 2), inserire il seguente:

<<2-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I crediti rientranti nella disciplina di cui comma 2 dell'art 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo essere stati oggetto dell'unica ulteriore cessione, possono formare oggetto delle ulteriori cessioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, con le stesse modalità previste dal comma 1 dell'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 così come modificato dal comma 1 del presente articolo.”

c) Al numero 4), capoverso <<3-ter>>, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), numero 1), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica ulteriore cessione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;*
- *Alla lettera b), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del*

150.1000/88

÷

2/3

2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.» *sono sostituite dalle seguenti:* «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'art. 119 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica ulteriore cessione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»

15.0.1000/88

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al numero 2), capoverso <<1-bis>>, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Alla lettera a):*

i. al numero 1), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; » sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;»;

ii. Al numero 2), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;

- *Alla lettera b), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni*

15.0.1000/89
103

—

1/2

cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»

b) Al numero 4), capoverso <<3-ter>>, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), numero 1), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;
- Alla lettera b), le parole «ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»

15.0.1000/89

Subemendamento a emendamento 15.0.1000

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), numero 2), capoverso comma «1-bis», lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le parole: “*ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,*” con le seguenti: «**imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,**»;

b) alla lettera c), numero 2), capoverso comma «1-bis», lettera b), sostituire le parole: “*ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,*” con le seguenti: «**imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,**»;

c) alla lettera c), numero 4), capoverso comma «3-ter», lettere a), numero 1), e b), sostituire le parole: “*ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,*” con le seguenti: «**imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società di gestione del risparmio iscritte all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,**».

15.0.1000/90

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2), capoverso "1-bis", lettera b), sostituire le parole: "ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", con le seguenti: ", imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";
- b) al numero 4, capoverso "3-ter", lettere a) e b), sostituire le parole: " ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", con le seguenti: ", imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,".

15.0.1000/91

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

PAROLI, FERRO, GALLONE

Alla lettera c) sostituire ovunque ricorrono le parole, " ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", con le seguenti: ", imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate ",

15.0.1000/92

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTI, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2, capoverso "1-bis", alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche, titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.»;

b) al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche, titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto.»

15.0.1000/93

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FERRO

Alla lettera c), n. 2), capoverso 1-bis, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 1), capoverso lettera a) inserire infine il seguente periodo:

“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del presente decreto;”

b) al punto 2), capoverso lettera b) inserire infine il seguente periodo:

“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del presente decreto.”

15.0.1000/94

AS 2505

Subemendamento

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

CALANDRINI, DE CARLO

Alla lettera c), n. 2), capoverso 1-bis, lett. a) apportare le seguenti modifiche:

- al punto 1), capoverso lett. a) inserire infine il seguente periodo:

“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'art. 122-bis, comma 4, del presente decreto;”

- al punto 2), capoverso lett. b) inserire infine il seguente periodo:

“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l'applicazione dell'art. 122-bis, comma 4, del presente decreto.”

15.0.1000/95

Subemendamento a emendamento 15.0.1000

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Alla lettera c), numero 2), capoverso comma «1-bis», lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del presente decreto;”**

b) al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: **“Le banche e gli altri soggetti individuati al periodo precedente hanno facoltà di cedere i crediti ad altri soggetti, diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, ferma restando, anche in tal caso, l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del presente decreto.”**

15.0.1000/96

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

DELL'OLIO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), numero 2), lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione;»

2) al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.».

15.0.1000/97

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

SANTILLO, PELLEGRINI Marco, DELL'OLIO, GIROTTI, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»

15.0.1000/98

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

FENU, DELL'OLIO, GIROTTA

All'emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

15.0.1000/99

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 14, le parole “L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:” sono sostituite dalle seguenti: “Non saranno tenuti alla sottoscrizione di una apposita polizza per ciascun singolo intervento, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni qualora abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:”»

Conseguentemente, al comma 14, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «In questo caso, i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni non saranno tenuti alla sottoscrizione di una apposita polizza per ciascun singolo intervento.»

15.0.1000 | 100

AS 2505

Subemendamento

Emendamento del Governo 15.0.1000

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI, NASTRI

1. Alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2), capoverso 1-bis), lettera a), numero 2), dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"

b) al punto 2, dopo la lettera b) e dopo il "n.3) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche*"
inserire il seguente numero:

«3.bis) tra i commi 3 e il comma 3-bis), inserire il seguente comma:

"3.0-bis) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) e b bis) si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.

2. Alla lettera d), capoverso «Art. 28-bis», al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.0.1000/101

AS 2505

Subemendamento

Emendamento del Governo 15.0.1000

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI, NASTRI

1. Alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2), capoverso 1-bis), lettera a), numero 2), dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"

b) al punto 2, dopo la lettera b) e dopo il "n.3) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche*"
inserire il seguente numero:

«3.bis) tra i commi 3 e il comma 3-bis), inserire il seguente comma:

"3.0-bis) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) e b bis) si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.

15.0.1000/102

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera c), numero 2), capoverso «1-bis», lettera a), dopo il punto 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno";»

15.0.1000/103

Subemendamento a emendamento 15.0.1000

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Alla lettera *c*), numero 2), capoverso comma «1-*bis*», lettera *a*), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti: "1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

1-*quinqes*. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-quater*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, operativi alla data del 7 febbraio 2022, possono cedere, in deroga al comma 1 e al comma 1-*quater*, i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto."»

15.0.1000/104

DELL'OLIO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, la lettera c), numero 2), capoverso "1-bis", lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modifiche:

1) all'alea sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

2) aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:

a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;

b) il codice della fattura elettronica;

c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;

d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;

e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA.».

15.0.1000/105

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

DELL'OLIO, FENU, GIROTTI

All'emendamento 15.0.1000, alla lettera c), numero 2), capoverso "1-bis", alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente."».

15.0.1000 / 106

Subemendamento (già em. 28.75 e 28.78)

Emendamento 15.0.1000

FERRO, MODENA, DAL MAS, SACCONI, MALLEGGI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Alla lettera c), numero 2), lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

15.0.1000/107

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera c), numero 2), capoverso «1-bis», lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

"3-bis). Al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."

15.0.1000/108

A.S. 2505

Sub-emendamento all'emendamento Governo 15.0.1000

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'emendamento Governo 15.0.1000, lettera c), dopo il capoverso 3), inserire il seguente:

"3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza limitazioni."

15.0.1000 / 103

AS 2505

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO

Alla lettera c), numero ~~b)~~ 4) dopo il capoverso "3-ter", inserire il seguente:

«3-quater. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;»

15.0.1000 / 110

Subemendamento (già em. 28.101 e 28.102)

Emendamento 15.0.1000

MODENA, FERRO, SACCONI, PEROSINO

Alla lettera c), numero 4), dopo il capoverso "3-ter", inserire il seguente:

«3-quater. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;».

15.0.1000 / 111

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

GALLICCHIO

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), al capoverso «Art. 28-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1000 / 112

AS 2505

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera d), capoverso "ART. 28-bis", sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: "13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro";

b) al comma 14 viene aggiunto il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo".»

15.0.1000 / 113

AS 2505

Subemendamento

all'emendamento 15.0.1000 del Governo

CALANDRINI, DE CARLO

ALLA LETTERA D) CAPOVERSO

~~Articolo~~ articolo 28-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: “13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro”;

b) al comma 14 viene aggiunto il seguente periodo: “Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. Restano valide le polizze già stipulate”».

15.0.1000 / 114

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FERRO, MODENA, SACCONI, GALLONE

Alla lettera d), capoverso "Art. 28-bis", comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: "13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro".»

15.0.1000 / 115

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

GIROTTI, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso «Art. 28-bis», al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso» con le seguenti: «, anche in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento,».

15.0.1000 / 116

AS 2505

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera d), capoverso "ART. 28-bis", comma 2, lettera a), capoverso "13-bis" sostituire le parole: "o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso" con le seguenti: "anche in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento".

15.0.1000 / 117

AS2505

EMENDAMENTO GOVERNO

15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

ALLA LETTERA DI CAPOVERSO

~~ART.~~ ART. 28-bis, comma 2, lettera a) le parole "con la reclusione da due a cinque anni e ", sono soppresse.

15.0.1000 / 118

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

SANTILLO, PELLEGRINI Marco, DELL'OLIO, FENU, GIROTTTO

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso "Art. 28-bis", al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), capoverso "13-bis.1":

a) sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato per sé o per altri, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei mesi e la multa sino a euro 3.500.»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 14, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Il massimale assicurativo per l'attività di attestazione o asseverazione non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa. Resta ferma la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

15.0.1000/119

AS 2505

Subemendamento

Emendamento del Governo 15.0.1000

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI, NASTRI

Alla lettera d), capoverso «Art. 28-bis», al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.0.1000/120

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FERRO, GALLONE

Alla lettera d), numero 2), al capoverso "Art. 28-bis", al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni", con le seguenti:

"con massimale pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 40% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

15.0.1000/121

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

DELL'OLIO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso "Art. 28-bis", apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria."*

2) *dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio.»*

15.0.1000 / 122

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

MANCA, FERRARI, ROJC, MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso Art. 28-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La disposizione di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, come modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applica alle attestazioni e asseverazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";*

2) *dopo il Capoverso Art. 28-quater, aggiungere il seguente:*

<< Art. 28-quinquies (Qualificazione delle imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

b) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

<< d-bis) All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo";*

2) *sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6;*

3) *al comma 8, sopprimere le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1 luglio 2021, n. 101" e sostituire le parole: "della compensazione" con le seguenti: "delle somme";*

4) *al comma 10, sostituire le parole: "alle compensazioni" con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e sopprimere le seguenti parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8.";*

5) *sostituire il comma 11 con i seguenti: "11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale.;*

11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta."

6) *al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," aggiungere le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,".*

15.0.1000 / 123

AS 2505

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI

Alla lettera d), capoverso ART.28-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma bonus, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel corso dei lavori, ovvero al momento in cui si chiede il ricorso agli incentivi sisma bonus.»

15.0.1000 / 124

AS 2505

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Alla lettera d), capoverso "ART. 28-quater", comma 1, capoverso "43-bis", apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "di importo superiore a 70.000 euro";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81." aggiungere il seguente periodo: "Tale previsione si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili."

15.0.1000/125

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

GALLONE, FERRO, BOCCARDI

Alla lettera d), capoverso "articolo 28-quater", comma 1, al capoverso 43-bis, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: "di importo superiore a 70.000 euro" sono soppresse;*
- b) *dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81." aggiungere il seguente periodo: "Tale previsione si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili."*

15.0.1000/126

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

EVANGELISTA

Alla lettera d), articolo 28-quater, comma 1, capoverso <<43-bis>>, sono apportate le seguenti modifiche:

- *le parole: “di importo superiore a 70.000 euro” sono abrogate;*
- *dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.” è aggiunto il seguente periodo: “Tale previsione si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.”*

15.0.1000/127

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

SANTILLO, PELLEGRINI Marco, DELL'OLIO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), capoverso «Art. 28-quater», al comma 1, capoverso "43-bis", apportare le seguenti modifiche:

- 1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di importo superiore a 70.000 euro";*
- 2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili."*

15.0.1000 / 128

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

ALLA LETTERA D) CAPOVERSO
~~ART.~~ 28-quater, comma 1, le parole ", di importo al di sopra di 70.000 euro,"
sono soppresse.

15.0.1000/123

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FERRO, MODENA, SACCONI

Alla lettera d), capoverso "Art. 28 - quater" al comma 1, al capoverso "43-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile" sono inserite le seguenti "e del settore legno";
- b) al quarto periodo, dopo le parole "può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili" sono inserite le seguenti ", ciascuna per quanto di competenza".

15.0.1000 / 130

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

DI PIAZZA

All'emendamento 15.0.1000, alla lettera d), capoverso "Art. 28-quater", comma 1, capoverso "43-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole da: «edile», fino alla fine del periodo;*
- b) al quarto periodo, sostituire le parole: «, dell'INPS e delle Casse edili.» con le seguenti: «e dell'INPS.»*

15.0.1000/131

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

ALLA LETTERA D) LA POVEA 50

~~ART.~~ 28-quater, comma 1, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:

“e contemporaneamente dimostrata l’idoneità tecnico professionale dell’impresa secondo le modalità di cui all’allegato XVII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.”

15.0.1000 / 132

AS2505
EMENDAMENTO GOVERNO
15.0.1000

SUBEMENDAMENTO

NUGNES – LA MURA – MANTERO

ALLA LETTERA D) CAPOVERSO

~~ART.~~ ART. 28-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“L’articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.”

15.0.1000 / 133

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

CATALFO

All'emendamento 15.0.1000 del Governo, alla lettera d), al capoverso "Art. 28-quater", aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2-ter. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente".

2-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente,

a), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 29, al comma 11, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," aggiungere le seguenti: ", come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 28-quater del presente decreto legge,";».

b) alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 28-quater» con le seguenti: «e 28-quater, commi 1 e 2»

15.0.1000 / 134

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

CATALFO

All'emendamento 15.0.1000 del Governo, alla lettera d), al capoverso "Art. 28-quater", aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 29, al comma 11, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," aggiungere le seguenti: ", come modificato dal comma 2-bis dell'articolo 28-quater del presente decreto legge,"»

15.0.1000/135

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

CATALFO

All'emendamento 15.0.1000 del Governo, alla lettera d), al capoverso "Art. 28-quater", aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 29, al comma 11, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," aggiungere le seguenti: ", come modificato dal comma 2-bis dell'articolo 28-quater del presente decreto legge,";»

15.0.1000/436

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

CATALFO

All'emendamento 15.0.1000 del Governo, lettera d), capoverso "Art. 28-quater", apportare le seguenti modificazioni

a) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'incentivazione del welfare aziendale»

Conseguentemente, alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e 28-quater» con le seguenti: «e 28-quater, commi 1 e 2,»

15.0.1000/137

AS 2505

Subemendamento

Emendamento 15.0.1000

FARAONE, EVANGELISTA

Alla lettera d), dopo il capoverso «Art. 28-quater», inserire il seguente:

«Art. 28-quinquies

(Qualificazione delle imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.»

15.0.1000/138

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 15.0.1000

FERRO, GALLONE, BOCCARDI, VONO

Alla lettera d), dopo il capoverso "Art.28-quater" inserire, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies

(Qualificazione delle imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.»

15.0.1000/139

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000 del Governo

PELLEGRINI Marco, DELL'OLIO, SANTILLO, FENU

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), dopo il capoverso "Art. 28-quater" aggiungere, in fine, il seguente:

"Art. 28-quinquies

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni."

15.0.1000/140

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

AUDDINO, VANIN, MONTEVECCHI, NOCERINO, RUSSO, CROATTI, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), dopo il capoverso "Art. 28-quater" aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Disposizioni in materia di incentivi per gli impianti termali)

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) dai soggetti gestori di impianti termali.";

b) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente: "10-bis.1. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis)."».

15.0.1000/141

A.S. 2505

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, VANIN, PIRRO, GAUDIANO, MONTEVECCHI, CORBETTA, DI GIROLAMO, LUPO, LANZI, NATURALE, TRENTACOSTE, CROATTI, PAVANELLI, ROMAGNOLI

All'emendamento 15.0.1000, lettera d), dopo il capoverso "Art. 28-quater", aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-quinquies.

(Disposizioni in materia di benefici pensionistici)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

15.0.1000/142

Subemendamento (già 29.67)

Emendamento 15.0.1000

MALLEGNI, FERRO, MODENA, SACCONI

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 29, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli artt. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

15.0.1000/143

15.0.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera *b)*, da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera *b*), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera *a*), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti».

b) l'articolo 16 è abrogato.

c) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai me-

desimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;"

2) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.";

3) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in

Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

3) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) le parole: «dal comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-*bis*, lettera a)»;*

b) *alla lettera b) le parole: «dal comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-*bis*, lettera b)».*

4) *dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;"

3-*ter*. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.";

b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti

a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate."».

d) dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 28-*bis*.

(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)

1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-*bis*, primo comma, dopo le parole: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-*bis*,";

b) all'articolo 316-*bis*:

1) nella rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";

2) al primo comma, le parole da: "o finanziamenti" a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste";

c) all'articolo 316-*ter*:

1) nella rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";

2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,";

d) all'articolo 640-*bis*, dopo la parola: "contributi," è inserita la seguente: "sovvenzioni,".

2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

"13-*bis*.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.";

b) al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".

Art. 28-*ter*.

(Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale)

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi

dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 28-quater.

(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

"43-*bis*. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-*ter*, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

2. L'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data».

e) *All'articolo 32, al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Dall'attuazione degli articoli 15-*bis*, 28, commi 1-*bis*, 3-*bis* e 3-*ter*, 28-*bis*, 28-*ter* e 28-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-*bis*, 28, commi 1-*bis*, 3-*bis* e 3-*ter*, 28-*bis*, 28-*ter* e 28-*quater* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato

(di cui all'articolo 15-*bis*, comma 3)

TABELLA 1 prezzi di riferimento in E/MWh per ciascuna zona mercato

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56

».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.

1-*ter*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13».